



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0571/39 - SG. 34 - PAO.

Roma, 14 aprile 2022

Ministero dell'Interno  
Segreteria del Dipartimento della P.S.  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

**ROMA**

**OGGETTO: Crediti formativi 'IUS' utili per la promozione alla qualifica di Ispettore Superiore. Richiesta di chiarimenti.**

In ragione dei diversi quesiti pervenuti a questa Segreteria Generale concernenti l'oggetto, si chiedono a codesto Ufficio opportuni chiarimenti in ordine ai crediti formativi «IUS» necessari per la promozione alla qualifica di Ispettore Superiore.

In particolare, con riferimento ai concorsi straordinari per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore per i quali l'art. 2, comma 1, lettera r-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - disposizione inserita dal cosiddetto "secondo correttivo" al riordino delle carriere - ha previsto che vengano banditi negli anni 2026 e 2027 due concorsi straordinari per 1200 posti ciascuno di ispettore superiore, riservati a coloro che, alla data del bando, risulteranno appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, la norma poc'anzi citata, con riguardo ai requisiti di partecipazione, richiede espressamente il possesso "di una delle lauree di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334". Tale ultima norma prevede come requisito minimo per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia per concorso interno, le lauree triennali a contenuto giuridico conseguite "sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi".

Analoga disciplina è, inoltre, prevista per lo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore disciplinato dall'art. 31-bis del d.P.R. 24



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

aprile 1982, n. 335, che contiene il medesimo rinvio all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 334/2000, fermo restando la disciplina transitoria in vigore fino al 2026 che, derogando alla norma citata per il predetto scrutinio, non richiede il possesso della laurea.

Alla luce di quanto riportato in premessa, si chiede di conoscere quali siano i crediti formativi considerati utili per il raggiungimento del predetto limite dei due terzi di crediti «IUS» e, in particolare, si chiede di conoscere come vanno considerati i 2/3 richiesti, se cioè gli stessi vanno calcolati sulla base, esclusivamente, dei crediti acquisiti mediante il superamento del numero complessivo degli esami in trentesimi oppure se i predetti crediti debbano essere riferiti alla tipologia di laurea giuridica conseguita. A titolo di esempio, la laurea triennale giuridica L14 (Scienze giuridiche) ha un totale di 180 CFU di cui 114 crediti IUS, pertanto, così intesi non risulterebbero sufficienti a raggiungere i 2/3 del totale. Stando però alla lettera della norma secondo la quale si devono considerare "esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi", se ai 180 CFU si sottraggono gli esami non calcolati in trentesimi come quelli che attribuiscono solo un'idoneità, i CFU totali risulterebbero 153 di cui i 2/3 risulterebbero 102 e, quindi, secondo tale interpretazione, i 114 crediti IUS assegnati per tale titolo di studio sarebbero più che sufficienti per accedere allo scrutinio.

In attesa di cortese riscontro scritto, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -